



## TRIBUNALE DI PISA

### **Protocollo Generale per lo svolgimento delle Udienze Civili**

redatto dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile

costituito presso il Tribunale di Pisa

#### **Art. 1. Orario di udienza.**

I magistrati fisseranno le udienze di trattazione differenziandone l'orario per fasce e per gruppi omogenei di adempimenti, oppure ad horas.

#### **Art. 2. Rinvio d'ufficio.**

Eventuali rinvii di ufficio dell'intera udienza saranno comunicati tempestivamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, tramite la cancelleria del magistrato, per consentirne la comunicazione ai difensori delle parti interessate.

#### **Art. 3. Stato di gravidanza.**

Nel fissare le udienze per la comparizione personale delle parti, per l'ammissione dei mezzi di prova e/o la fissazione del calendario di udienza di cui all'art. 81 *bis* disp. att. c.p.c., il giudice terrà conto dello stato di gravidanza delle avvocatesse, tempestivamente segnalato e documentato, e possibilmente eviterà di fissare tali udienze nel periodo di cui all'art. 16 del d. lvo. 151/2001.

Ove lo stato di gravidanza sopravvenga rispetto alla fissazione dell'udienza o del calendario, il giudice ne terrà conto, anche quale grave motivo *ex art.* 81 *bis* disp. att. c.p.c., e gli avvocati delle controparti non si opporranno alla eventuale tempestiva richiesta di rinvio dell'udienza che cada nei periodi di cui all'art. 16 del d. lgs. 151/2001.

#### **Art. 4. Indice atti e documenti.**

Gli avvocati redigeranno l'indice dei documenti in modo analitico e preciso, descrivendo sinteticamente il tipo e il contenuto del documento.

#### **Art. 5. CTU.**

Nelle cause iscritte a ruolo prima dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 195 co. 3 c.p.c. (introdotto dalla l. 69/2009), i difensori depositeranno, oltre all'originale, una copia uso ufficio e le copie per le controparti di eventuali osservazioni o note critiche del proprio c.t. di parte.

Nelle cause iscritte a ruolo dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 195 co. 3 c.p.c. gli avvocati inseriranno copia di eventuali osservazioni o note critiche del proprio c.t. di parte nella cancelleria telematica, contestualmente alla trasmissione al c.t.u.

#### **Art. 6. Sostituzione in udienza.**

In caso di impossibilità a presenziare in udienza, i difensori assicureranno la sostituzione con altro avvocato o un patrocinatore abilitato a conoscenza della causa e, in caso di circostanze ostative alla trattazione della causa o al prefissato svolgimento dell'udienza (es. accordo transattivo, mancata comparizione programmata), comunicheranno tali circostanze almeno cinque giorni prima, ove possibile, al giudice (tramite la cancelleria), alle controparti, al c.t.u. ed ai testi.

#### **Art. 7. Conciliazione della causa - conclusioni congiunte.**

I difensori avranno cura di portare in udienza, oltre alla bozza cartacea, idonei supporti informatici contenenti il testo di eventuali accordi o di eventuali conclusioni congiunte, che inseriranno tempestivamente in cancelleria telematica dopo l'udienza.

#### **Art. 8. Cancelleria telematica.**

Per consentire al magistrato ed a tutte le parti del processo una rapida lettura degli atti e dei documenti della lite, i difensori inseriranno in cancelleria telematica tutti gli atti difensivi (atti introduttivi, comparse, memorie, istanze) in formato word o in altro formato che consenta di copiare ed incollare il testo.

#### **Art. 9. Deduzione delle prove.**

Nel dedurre le prove gli avvocati avranno cura di richiamare per esteso, nella memoria *ex art.* 183 co. 6 n. 2 c.p.c., tutti i mezzi di prova di cui chiedono l'ammissione, anche di quelli già richiesti nei precedenti atti, nonché di indicare i testi per ciascun capitolo.

#### **Art. 10. Precisazione delle conclusioni.**

All'udienza di precisazione delle conclusioni i difensori avranno cura di richiamare un solo specifico atto (citazione, comparsa di risposta, memoria *ex art.* 183 co. 6 n. 1 c.p.c.) in cui le conclusioni sono state già indicate, ovvero richiederanno motivamente al giudice di modificarle.

In tale ultimo caso le conclusioni saranno verbalizzate, oppure, se indispensabile, indicate in un foglio separato ed inserite a cura dei difensori dopo l'udienza in cancelleria telematica.

#### **Art. 11. Fascicoli.**

Durante l'udienza i fascicoli non verranno prelevati dall'ufficio del giudice senza specifica autorizzazione del medesimo. Gli avvocati inizieranno la verbalizzazione solo di fronte al giudice.

#### **Art. 12. Processo del lavoro: copie per la notifica.**

Nei procedimenti in cui si applica il rito del lavoro, i difensori depositeranno, oltre all'originale del ricorso, la/le copie per la/le controparti ai fini della notifica.

#### **Art. 13. Processo del lavoro: comparizione personale delle parti.**

• Nelle cause di lavoro le parti compariranno personalmente alla prima udienza, salva diversa scelta difensiva da parte dell'avvocato.

#### **Art. 14. Comunicazioni di cancelleria.**

La cancelleria effettuerà le comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dagli avvocati al momento della costituzione ex art. 125 c.p.c.

In casi eccezionali di comunicazione via fax o via posta elettronica non certificata, all'indirizzo ed al numero indicati al momento della costituzione, i difensori daranno tempestiva conferma della ricezione del fax o della e-mail inviati dalla cancelleria.

#### **Art. 15. Astensione dalle udienze.**

In caso di adesione all'astensione dalle udienze proclamata dagli organi rappresentativi dell'avvocatura, comunicata in cancelleria almeno tre giorni prima a mezzo fax anche da uno solo dei procuratori, relativamente ad un procedimento per il quale l'astensione è consentita, il giudice disporrà il rinvio ad altra udienza per gli stessi incombenti, senza alcun onere di comunicazione a carico della cancelleria.

La dichiarazione di astensione sarà specificamente indirizzata alla cancelleria del singolo Giudice, e recherà ben visibile l'indicazione degli estremi del procedimento.

I procuratori assenti avranno l'onere di accertarsi della data di rinvio.

In caso di mancata comunicazione di adesioni all'astensione, saranno applicati gli artt. 309/181 c.p.c.

#### **Art. 16. Rinvio o cancellazione per mancata comparizione in udienza.**

Il provvedimento di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione ex artt. 181/309 c.p.c. sarà adottato dal Giudice trascorsa un'ora dall'orario fissato.

#### **Art. 17. Osservatorio sulla Giustizia Civile.**

• L'Osservatorio sulla Giustizia Civile si riunirà con cadenza mensile per monitorare la gestione delle udienze civili.

**Art. 18. Applicazione del protocollo.**


Il Presidente del Tribunale ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati vigileranno sull'attuazione del presente protocollo.

Pisa, 20/12/2020

Il Presidente del

Tribunale di Pisa

Dott. Salvatore Laganà



Il Presidente del Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati di Pisa

Avv. Rosa Capria



Il Presidente della Sezione Civile

del Tribunale di Pisa

Dr.ssa Maria Sammarco

